



alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;

- i vari provvedimenti emessi da parte della Questura di Alessandria Ufficio di Gabinetto, in occasione dello svolgimento di manifestazioni di tale natura, con particolare riferimento alle misure da intraprendere per tutelare l'interesse e la sicurezza pubblica, compreso il divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro;
- il recente Decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 convertito con modificazioni dalla Legge 54/2026 per quanto concerne la detenzione di strumenti atti ad offendere, camuffati o occultati (rif. omissis *penna-lama*, omissis...)

CONSIDERATA pertanto la necessità di prevenire il rischio che la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro e lattine, se abbandonate su suolo pubblico oppure portate al seguito delle persone, possano costituire elemento di pericolo per la sicurezza pubblica, quali strumenti impropri per ledere o danneggiare,

RITENUTO pertanto necessario, durante gli orari di svolgimento degli eventi sopra citati, **vietare nell'area interessata dalla manifestazione e nelle immediate vicinanze:**

- La vendita per asporto, sia in forma fissa che itinerante di bevande contenute in bottiglie/contenitori di vetro e lattine;
- Il consumo e la detenzione di bevande racchiuse in contenitori di vetro e lattine;
- L'ingresso a chiunque nelle vie interessate dagli eventi/manifestazioni con contenitori di vetro e lattine o altri oggetti atti ad offendere o comunque contundenti;

**VISTO** l'art. 54 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;

**VISTI:**

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- La Legge 25 agosto 1991, n. 287
- gli artt. 7 e 7-bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali, nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto da € 25,00 a € 500,00;
- la Legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571;
- l'art. 42 comma 4 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- lo Statuto comunale;

### **ORDINA**

dalle ore 18.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, dei giorni, nelle piazze e nelle vie di svolgimento degli eventi musicali, così come nelle vie adiacenti

1. a chiunque svolga attività di vendita o somministrazione di bevande e lattine il divieto di vendita per asporto e di somministrazione all'esterno dei locali di bevande in contenitori di vetro o lattine.
2. a chiunque intenda partecipare agli eventi di NON accedere nelle aree e nei luoghi di svolgimento delle manifestazioni con al seguito bottiglie o contenitori di vetro e recipienti di metallo nei medesimi periodi ed orari di cui sopra.

\* \* \*

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro e lattine all'interno dei locali e nei dehors regolarmente autorizzati, previa attenta vigilanza da parte del gestore.

Resta fermo il divieto di vendita di alcolici ai minori di anni 18.

**E' CONSENTITA**

la deroga al divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro o in metallo per i supermercati ed esercizi di vicinato alimentare SOLO se l'acquisto rientra in un contesto di spesa complessiva familiare e non singola e per gli esercizi in sede fissa o ambulante autorizzati alla produzione e vendita di bevande in contenitori di vetro e/o metallici ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 114/1998 SOLO se la vendita avvenga all'interno di idonee confezioni da asporto e racchiusa in appositi imballaggi sigillati o nel caso venga effettuata la consegna a domicilio da parte del personale incaricato dell'esercizio.

### **AVVISA**

che l'inosservanza alle disposizioni di cui al precedente punto 1) e 2) della presente ordinanza sarà punita, salvo diversa e più grave violazione, con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00, ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, fatto salvo quanto previsto a norma dell'articolo 650 c.p. e con l'eventuale applicazione di altre sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative riconducibili alle condotte di inottemperanza, compresa l'applicazione della misura cautelare del sequestro delle cose che formano o sono servite a commettere l'illecito.

\* \* \*

All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente ordinanza e, se possibile, a rimuovere con immediatezza la causa dell'illecito.

La Polizia Municipale e le Forze di Polizia dello Stato sono incaricate dell'attuazione della presente ordinanza.

### **AVVERTE**

Ai sensi dell'art 3 Legge 7 agosto 1990, n. 241 contro il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso amministrativo al Prefetto di Alessandria entro trenta giorni dalla pubblicazione;
- ricorso giurisdizionale T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi del Decreto Legge 19 febbraio 2026 n. 19.

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e sarà possibile, inoltre, prenderne visione sul sito istituzionale dell'Ente.

Si trasmette per quanto di competenza e conoscenza a:

- Prefettura di Alessandria;
- Questura di Alessandria;
- Alla locale Stazione CC;
- Agli esercenti interessati

Il Sindaco  
(Avv. Luca Biagioni)